

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art.1

Il Comune di Rionero in V. predispone il servizio per l'illuminazione dei loculi cimiteriali, delle cappelle gentilizie, dei sepolcreti e delle tombe in muratura, mediante lampade votive esterne.

Art.2

Tale servizio viene effettuato:

- a) fornendo una lampada elettrica da 1,5 watt collocata in una plafoniera votiva messa in opera dall'utente. La lampada ed il portalampada sono di proprietà comunale che ne curerà la manutenzione e la sostituzione della lampada bruciata previa segnalazione all'Ufficio Tributi Comune o su appositi fogli ricorrenti presso il locale-custode del cimitero;
- b) fornendo ininterrottamente nel corso delle 24 ore l'energia elettrica necessaria, salvo cause di forza maggiore;
- c) fornendo ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per la perfetta ed ininterrotta accensione.

Art.3

L'onere della realizzazione dell'impianto elettrico all'interno delle cappelle private, confraternite e similari è a totale carico dell'utente. Qualora l'utente richieda l'installazione di speciali apparecchiature di sostegno alle lampade, queste dovranno preventivamente essere approvate dal Comune. L'apparecchiatura speciale è anche a carico dell'utente. Resta facoltà del Comune chiedere, motivatamente, in qualsiasi momento, la sostituzione dell'apparecchiatura ove questa presentasse inconvenienti tecnici.

Art.4

Ad esclusione delle apparecchiature speciali fornite dall'utente, quelle indicate all'Art.2 sono di esclusiva proprietà del Comune.

Art.5

E' fatto divieto installare lampade votive occasionali.

Art.6

Il Comune dovrà a sue spese provvedere:

- a) alla manutenzione dell'intera rete elettrica del cimitero al fine di assicurare l'illuminazione votiva di tutti i sepolcreti privati, tombe, cappelle gentilizie, loculi, etc;
- b) alla fornitura delle lampade necessarie e provvedere al ricambio di quelle non funzionanti.

Art.7

L'autorizzazione all'allacciamento sarà predisposta dall'Ufficio Tributi su di un apposito modello in tre copie, una per l'utente, una per l'elettricista esecutore, ed una trattenuta dall'ufficio. L'utenza sarà attivata il più presto possibile dalla consegna della copia d'autorizzazione e durerà ininterrottamente fino alla disdetta eventuale da comunicarsi 30 giorni prima, tramite richiesta all'Ufficio Tributi. Il pagamento del canone d'utenza avverrà annualmente entro il 20 febbraio secondo i modi stabiliti e resi pubblici da quest'ente; unica prova dell'avvenuto pagamento è la ricevuta di versamento del c.c.p.

Art.8

Decorsi 30 giorni dalla data di pagamento del canone, senza che l'utente vi abbia provveduto, il Comune sospenderà la fornitura ritirando le apparecchiature di sua proprietà. Ove l'utente provveda successivamente a regolarizzare la sua posizione sarà tenuto a pagare nuovamente il contributo di primo allacciamento di cui al successivo Art.9.

Art.9

Ogni utente dovrà corrispondere a questo Civico Ente, un canone annuo di € 24.000 per lampada oltre ad un contributo d'allacciamento di € 20.000.

Art.10

Annualmente l'Amministrazione Comunale se, ed in quanto lo ritenga opportuno, potrà rideterminare l'ammontare del canone e del contributo d'allacciamento con apposito atto deliberativo.